

D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.

Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

TITOLO I

Organi periferici operanti nel campo della sanità - Medico e veterinario provinciale - Ufficiale sanitario

1. Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;

b) approvano le speciali tariffe proposte dall'ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zoiatrica gratuita.

Il prefetto coordina l'attività degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo può impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanità.

Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizioni degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento ⁽²⁾.

(2) Cfr. gli artt. 4 e 6, L. 13 marzo 1958, n. 296, e gli artt. 24 e 26 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 12, L. 31 marzo 1976, n. 124.

2. L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanità, dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale ⁽³⁾.

L'ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

1) vigila nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;

2) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;

3) riceve le denunce di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

L'ufficiale sanitario può avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali ⁽⁴⁾.

(3) Vedi l'art. 4, n. 2, L. 13 marzo 1958, n. 296.

(4) Vedi l'art. 40 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

TITOLO II

Servizi veterinari

Capo I

Ufficio veterinario comunale ⁽⁵⁾

3. I Comuni e i Consorzi di comuni hanno un ufficio veterinario comunale.

Dell'ufficio veterinario comunale fanno parte:

a) i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria;

b) il direttore del macello pubblico;

c) i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria.

Nei Comuni dove prestano servizio più veterinari l'ufficio veterinario comunale è diretto da un veterinario comunale capo.

Negli altri Comuni e Consorzi di comuni è preposto alla direzione dell'ufficio il veterinario comunale titolare della condotta, il quale esercita tutte le attribuzioni demandate ai veterinari comunali indicati alle lettere a), b), c) del secondo comma del presente articolo.

Il veterinario comunale preposto alla direzione dell'ufficio veterinario nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria è ufficiale governativo e, come tale, dipende dal veterinario provinciale, del quale esegue gli ordini. Egli può delegare le funzioni di ufficiale governativo agli altri veterinari comunali, con l'approvazione del veterinario provinciale.

Lo Stato può assegnare sussidi ai Comuni a titolo di concorso nelle spese per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi veterinari. Le somme da erogare sono prelevate sul capitolo relativo alle «spese per i servizi veterinari» dello stato di previsione del Ministero della sanità ⁽⁶⁾.

(5) Vedi anche gli artt. 59-62 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

(6) Per i concorsi, vedi gli artt. 62-64, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, e il D.M. 27 ottobre 1965. Vedi inoltre le disposizioni riportate nelle note 39, 40 e 49 agli artt. 34 e 47 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

4. Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo:

a) provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;

b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il veterinario provinciale;

c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al veterinario provinciale ed al sindaco;

d) propone al veterinario provinciale ed al sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;

e) assiste il sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;

f) dà parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;

g) segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;

h) esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

5. Il direttore del macello pubblico:

a) ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso;

b) ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alla sua dipendenza;

c) è responsabile dell'ordine e della disciplina dello stabilimento;

d) è responsabile della tenuta del registro delle macellazioni;

e) propone al direttore dell'ufficio veterinario comunale i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse del servizio.

Il direttore del macello pubblico sostituisce il direttore dell'ufficio veterinario comunale in caso di vacanza del posto.

Nei Comuni, nei quali il posto di direttore del macello pubblico non è istituito, le attribuzioni relative sono esercitate dal veterinario comunale con funzioni di ufficiale governativo ⁽⁷⁾.

(7) Vedi anche gli artt. 6 e 7, R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

Per i concorsi, vedi gli artt. 65 e 66, R.D. 11 marzo 1935, n. 281

.

6. La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.

Nel caso in cui l'entità delle macellazioni o la contemporaneità delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuità, il servizio è assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorità comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo è stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una Facoltà universitaria di medicina veterinaria.

I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale.

Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione comunale.

In caso di riconosciuta necessità può provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.

7. La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanità, che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6.

Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanità. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsare l'importo all'Amministrazione ⁽⁸⁾.

I macelli e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanità, che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero.

(8) Il D.M. 15 maggio 1968 (Gazz. Uff. 3 settembre 1968, n. 224) ha così disposto:

«Le prestazioni dei veterinari, non dipendenti dall'amministrazione dello Stato, incaricati del servizio di vigilanza e di ispezione nei macelli privati, nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate autorizzati ad esportare all'estero, sono retribuite secondo le tariffe orarie indicate nell'allegato al presente decreto.

Allegato

1. *Vigilanza*

L. 1.000 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 7 ore giornaliere;

L. 1.100 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 5 ore giornaliere;

L. 1.210 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 3 ore giornaliere;

L. 1.420 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 1 ora giornaliera.

2. *Ispezione*

L. 2.000 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 7 ore giornaliere;

L. 2.200 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 5 ore giornaliere;

L. 2.420 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 3 ore giornaliere;

L. 2.660 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 1 ora giornaliera».

Capo II

Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto

8. Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanità.

Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine.

I veterinari di confine:

a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica;

b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali;

c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali ⁽⁹⁾.

... ⁽¹⁰⁾.

Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati ⁽¹¹⁾.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanità d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo ⁽¹²⁾.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi ⁽¹⁵⁾.

I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri interessati ⁽¹⁶⁾.

Le condizioni per la fornitura degli uffici veterinari di confine, porto e aeroporti dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonché le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono determinate con decreto del Ministro per la sanità.

(9) Cfr. l'art. 32 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

(10) Comma abrogato dall'art. 19, D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

(11) I commi dal quarto all'ottavo così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 2, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

(12) I commi dal quarto all'ottavo così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 2, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

(13) I commi dal quarto all'ottavo così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'*art. 2, L. 31 gennaio 1969, n. 13* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

(14) Vedi, al riguardo il D.M. 20 settembre 1969.

(15) I commi dal quarto all'ottavo così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'*art. 2, L. 31 gennaio 1969, n. 13* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

(16) Vedi il *D.M. 29 febbraio 1960*.

TITOLO III

Servizi di medicina scolastica ⁽¹⁷⁾

9. La tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle istituzioni parascolastiche spettano al Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ⁽¹⁸⁾.

(17) Vedi, anche il *D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518*.

(18) Cfr. il *R.D. 24 maggio 1925, n. 958*.

10. Sono oggetto della vigilanza e della tutela, di cui all'articolo precedente, le scuole e gli istituti di istruzione pubblici e privati, di ogni ordine e grado, e gli alunni che frequentano le scuole ed istituti predetti, nonché per quanto attiene alla difesa contro le malattie infettive, il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti stessi.

11. La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici.

A mezzo di tali servizi si provvede:

a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;

b) alla difesa contro le malattie infettive ⁽¹⁹⁾;

c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;

d) alla vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione;

e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche;

f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;

g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.

(19) Vedi il R.D. 9 ottobre 1921, n. 1981. Vedi, peraltro, l'art. 60, D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

12. I servizi medico-specialistici di cui all'articolo 11 concernono:

1) le imperfezioni e le malattie dentarie;

- 2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
- 3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;
- 4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
- 5) il reumatismo e la cardiopatia;
- 6) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico;
- 7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione;
- 8) l'igiene mentale;
- 9) la nutrizione.

I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva.

Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti per la lotta contro queste malattie.

L'ufficio del medico provinciale promuoverà, d'intesa con il provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il necessario collegamento tra i servizi medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.

13. I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di:

- a) medici scolastici generici e medici scolastici specialistici;
- b) personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, in numero adeguato alle esigenze locali.

Nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, il servizio di medicina scolastica a carattere prevalentemente profilattico può essere affidato al medico condotto.

Le scuole sia pubbliche che private sono tenute a mettere a disposizione del servizio medico scolastico, nelle proprie sedi, locali idonei, in conformità delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688 ⁽²⁰⁾.

Spetta ai Comuni di provvedere all'attrezzatura di detti locali nelle scuole pubbliche, nei modi stabiliti dal regolamento. Allo stesso obbligo sono soggetti le scuole e gli istituti di istruzione privati.

(20) Recante norme sui progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne.

14. L'Amministrazione provinciale può istituire od integrare i servizi medico-scolastici, qualora i Comuni ed i Consorzi di comuni non siano in condizioni di provvedervi totalmente o parzialmente.

La ripartizione delle spese è fatta in conformità del disposto del terzo comma dell'art. 92 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .

Il Ministero della sanità, per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici, può concedere contributi finanziari ai Comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti ed ai Consorzi di comuni.

Per i servizi specialistici il contributo dello Stato non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta dal Ministero della sanità.

15. Il personale addetto ai servizi medico-scolastici nei Comuni o Consorzi di comuni dipende dall'ufficiale sanitario e fa parte di una apposita sezione dell'ufficio locale di igiene e sanità.

I sanitari che esplicano opera nell'ambito dei servizi medico-scolastici e non hanno rapporto di impiego col Comune o con il Consorzio di comuni, sono alle dipendenze tecniche dell'ufficiale sanitario.

16. Il medico provinciale nell'ambito della Provincia sovrintende e coordina tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, qualunque sia l'ente che ne sopporta l'onere, e ne promuove lo sviluppo ed il potenziamento.

Il Ministro per la sanità può, con decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro, conferire a medico particolarmente competente nelle varie specialità, l'incarico temporaneo di coadiuvare il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.

17. ... ⁽²¹⁾.

(21) Sostituisce l'art. 3, R.D. 24 maggio 1925, n. 958.

18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato su proposta del Ministero per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro, il regolamento per la esecuzione delle norme contenute nel Titolo III ⁽²²⁾.

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, saranno apportate dai Comuni modifiche necessarie ai regolamenti di igiene, nella parte riguardante le scuole, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

(22) Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 22 dicembre 1967,
n. 1518.

19. All'onere derivante dalla concessione di contributi da parte dello Stato di cui all'art. 14 e valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire 500 milioni si provvede mediante riduzione di lire 250 milioni ciascuno degli stanziamenti dei capitoli 49 e 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.